

**STUDIO LEGALE TRIBUTARIO  
MARTINELLI - ROGOLINO  
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE**

**Avvocati**

Guido Martinelli -

Professore aggregato di "Organizzazione degli organismi sportivi"

Università di Ferrara

[martinelli@martinellirogolino.it](mailto:martinelli@martinellirogolino.it)

Marilisa Rogolino

---

Dott. Ernesto Russo

Dott. Francesco Spadaro

Dott. Domenico Cappelleri

Dott.ssa Carmen Musuraca

Bologna, lì 23/05/2007

Agli Enti in indirizzo  
LORO SEDI

**Circolare 14/A**

**OGGETTO: 5 per mille IRPEF**

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto sul proprio sito ([www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)) l'elenco dei **soggetti beneficiari del 5 per mille nel 2006**. L'elenco è stato ulteriormente ridefinito e molte domande presentate lo scorso anno sono state invalidate per carenza dei requisiti o irregolarità nella documentazione, alla luce anche della Circolare 30/E del 23/05/2007 della stessa Agenzia (v. nostra circolare 13 A).

Negli elenchi disponibili sul sito (si veda, per quanto di nostro interesse la sezione "Onlus e volontariato") viene riportato, di fianco a ciascun ente beneficiario, il numero di scelte operate dai contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi in loro favore. L'Agenzia si premura di sottolineare che i dati numerici delle scelte espresse potranno subire variazioni in quanto non saranno conteggiate le scelte dei soggetti che risulteranno con imposta netta pari a zero.

Entro luglio, in ogni caso, dovrebbe completarsi la fase dei controlli finalizzati a verificare la sussistenza dei requisiti di legge per procedere alla definitiva conferma dei soggetti che beneficeranno del contributo. Quelli non validati o esclusi dall'elenco non potranno beneficiare degli importi corrispondenti alle preferenze loro attribuite.

Cogliamo l'occasione per ricordare che entro il **30 giugno 2007** i legali rappresentanti dei soggetti iscritti nell'elenco definitivo **per il 2007** dovranno spedire, a mezzo raccomandata A.R., alla Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate nel cui ambito territoriale si trova il domicilio fiscale dei medesimi soggetti, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) relativa alla persistenza dei requisiti (che in base al decreto devono sussistere già al momento in cui è stata inviata la domanda di iscrizione) che qualificano il soggetto richiedente tra quelli contemplati nella disposizione di legge.

La presentazione della **dichiarazione sostitutiva** (di cui alleghiamo fac-simile predisposto dall'Agenzia) è condizione necessaria per l'ammissione al riparto della quota. Unitamente alla dichiarazione dovrà essere inviata copia della ricevuta di iscrizione (ex art. 1, comma 6 del DPCM 16/03/2007, pubblicato in G.U. n. 127 del 04/06/2007). Infine, affinché l'autocertificazione abbia valore occorre che sia corredata dalla copia fotostatica della carta d'identità del legale rappresentante dichiarante.

Cordiali saluti.

Prof. Avv. Guido Martinelli  
